



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

PER LA GESTIONE ASSOCIATE DELLE POLITICHE SOCIALI

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1

Ariano Irpino (AV) - P.IVA 02706910649

consorzioa1@legalmail.it – 0825/872441

Avviso pubblico esplorativo per l'ammissione degli interessati al Sistema di Accreditamento dei fornitori dei Servizi di nido e micro nido d'infanzia ed integrativi al nido regolati dal relativo Catalogo dei titoli di servizio.

CUP: H99E25000050001

Premesso:

Che nelle disposizioni della Legge quadro 328/2000, articolo 11 "i Comuni provvedono all'accREDITamento e corrispondono ai soggetti accREDITati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale basandosi sulle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n) della medesima legge.

Che l'ANAC rimette alla discrezionalità dell'amministrazione procedente la scelta del modello di erogazione dei servizi alla persona, potendo ricorrere al convenzionamento dei prestatori, basato sul modello dell'accREDITamento.

Che le linee Guida dell'ANAC prevedono "l'affidamento dei servizi agli enti del terzo settore e cooperative sociali, mediate autorizzazione ed accREDITamento, mentre "è l'utente finale che sceglie il fornitore al quale rivolgersi, sulla base della qualità del servizio offerto [...] che l'accREDITamento richiede l'osservanza da parte dei prestatori di standard qualitativi ulteriori".

Che i requisiti richiesti dal sistema di accREDITamento devono essere adeguati allo scopo da raggiungere nonché proporzionali alle prestazioni da erogare, non essere discriminatori e non avvantaggiare taluni operatori.

Considerato:

Le linee guida ANAC stabiliscono che l'amministrazione procedente possa concedere ai cittadini voucher, assegni o titoli di servizio spendibili presso fornitori accREDITati, eseguendo la verifica periodica sulla qualità delle prestazioni fornite anche mediante la misurazione del grado di soddisfazione espresso dai cittadini.

Che l'articolo 17 della Legge 328/2000 stabilisce che i "Comuni possano prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali".

Che nelle previsioni del D.lgs. 117/2017, articolo 55, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione territoriale dei servizi dei piani sociali di zona, realizzano il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore anche mediante forme di accreditamento, individuando i prestatori dei relativi servizi nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Che da ultimo la legge regionale n. 31 del 28 dicembre 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022", che apporta modifiche alla Legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, stabilisce che "La Regione Campania, coerentemente con la normativa vigente, individua quale sistema di affidamento ordinario dei Servizi e degli Interventi sociali quello del "Titoli di Acquisto".

Considerato, altresì:

Che con deliberazione dell'assemblea nr. 10 del 13 agosto 2019 è stato adottato il Disciplinare relativo alla istituzione e gestione del Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali.

Che col medesimo provvedimento l'assemblea ha anche conferito delega all'organo di amministrazione ad adottare, ove necessario, ulteriori estensioni delle prestazioni sociali regolate dal Sistema di accreditamento e dall'unificato Catalogo dei "titoli di servizio".

Dato atto:

Che con deliberazione del CDA nr. 24 del 19/04/2024 son stati conferiti al direttore generale dell'ente di procedere ad avviso pubblico per l'ammissione degli interessati al Sistema di Accreditamento dei fornitori dei Servizi di nido e micro nido d'infanzia e integrativi al nido regolati dal relativo Catalogo dei titoli di servizio, nominando lo stesso Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/2000.

Il Direttore generale dell'ente

In esecuzione degli indirizzi conferiti con deliberazione del CDA nr. 24 del 19/04/2024 e nell'esecuzione del proprio provvedimento n. 283 dello 05/08/2025 rende noto che gli operatori interessati possono chiedere di essere ammessi al Sistema di accreditamento dei fornitori dei Servizi all'infanzia, come regolati dal Catalogo dei titoli di servizio, nel rispetto delle regolazioni contenute nell'avviso sotto riportato.

Articolo 1

Premesse.

Premesse e narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Articolo 2

Finalità del presente avviso.

Finalità del presente avviso pubblico è l'ammissione degli interessati al Sistema di accreditamento dei fornitori dei Servizi all'infanzia, regolati da relativo Catalogo dei titoli di servizio.

Le obbligazioni previste dal presente avviso sono sottoposte alla clausola condizionale di cui all'articolo 1353 del Codice Civile, relativa alla risoluzione delle convenzioni sottoscritte con gli operatori economici, intendendo l'efficacia delle medesime subordinata ad accertamento dell'effettiva disponibilità delle risorse del relativo finanziamento da trasferire da parte dei Comuni all'ambito territoriale di appartenenza.

La disciplina recata dal presente avviso integra e modifica, nelle parti attinenti le altre regolazioni contenute nel disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali regolate dal relativo Catalogo dei Titoli di servizio e gli ulteriori atti adottati con provvedimento del DG nr. 55 del 21/02/2023.

Articolo 3

Servizi all'infanzia.

I servizi previsti dal presente avviso sono gli stessi descritti e disciplinati dal Catalogo dei servizi _ Sezione A_ servizi residenziali e semiresidenziali soggetti al relativo regime autorizzatorio come normato dal Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4_ Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 di seguito elencati:

_ **Servizi di Nido d'infanzia** per bambini di età compresa da zero a tre anni, che prevedono mensa e riposo pomeridiano dei piccoli. La permanenza presso il nido non può, comunque, essere superiore alle 10 ore giornaliere. La recettività dei relativi servizi è quella compresa nell'intervallo da 30 a 60 posti.

_ **Servizi di micro nido** per bambini di età compresa da zero a tre anni, che prevedono mensa e riposo pomeridiano dei piccoli. La permanenza dei bambini presso il servizio non può, comunque, essere superiore alle 10 ore giornaliere. La recettività dei relativi servizi è quella compresa nell'intervallo da 6 ai 29 posti.

_ **Servizi integrativi al nido_ Centro per i bambini e le famiglie** relativamente ai piccoli di età compresa tra 3 mesi e tre anni relativamente ai quali non sono previsti mensa e riposo pomeridiano. La permanenza presso i suddetti servizi non può essere superiore alle 5 ore giornaliere. La recettività massima prevista è di 30 posti.

Relativamente alla prestazione dei servizi sopra rappresentati si applicano le medesime regolazioni contenute nel Catalogo dei servizi relativamente ad attività, requisiti strutturali, ricettività, requisiti organizzativi e funzionali e figure professionali.

L'amministrazione concedente, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, articolo 65, comma 3, pretende che le prestazioni essenziali regolate dalle convenzioni siano eseguite direttamente dai prestatori.

L'amministrazione concedente prevede che al personale impiegato dal prestatore:

1_ sia garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico disciplinato dal CCNL dei lavoratori delle cooperative del settore socio_ sanitario_ assistenziale_ educativo e delle Cooperative sociali.

2_ siano corrisposte le retribuzioni previste dalle tariffe del costo orario del LAVORO regolate ed aggiornate dal MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI relativamente ai lavoratori delle cooperative del settore socio_ sanitario_ assistenziale_ educativo e delle cooperative sociali.

Gli stessi prestatori nella domanda di ammissione al Sistema di accreditamento possono indicare un differente contratto collettivo da essi applicato, purché siano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'amministrazione concedente. La stessa amministrazione, nelle situazioni indicate al punto precedente, prima di procedere alla sottoscrizione della convenzione acquisisce idonea dichiarazione mediante la quale

l'operatore economico, per tutta la durata del contratto, si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale indicato dal presente avviso ovvero, nel caso di applicazione di un differente contratto, rende una dichiarazione di equivalenza delle tutele e trattamenti regolati dal CCNL applicato rispetto a quelle previste dal CCNL indicato dalla amministrazione concedente. Le dichiarazioni rese sono verificate anche nelle modalità previste dal Codice, articolo 110.

Il prestatore del servizio agli effetti della sottoscrizione della convenzione conseguente alla ammissione nel Sistema di accreditamento dei fornitori regolato dal presente avviso assume l'obbligazione giuridica di impiegare personale idoneo dei profili professionali e nel possesso delle qualifiche, dei titoli formativi e delle competenze necessarie, nel quantitativo sufficiente ad assicurare la conforme prestazione del servizio rispettando gli standards nazionali e la normazione regionale del settore in quanto applicabili, nonché compatibile col numero dei posti autorizzato dai Titoli di abilitazione all'esercizio del riferito servizio concesso dall'amministrazione competente.

Articolo 4

Soggetti interessati.

Possono essere ammessi al Sistema di accreditamento dei prestatori dei Servizi di asilo_ nido, micro_ nido ed integrativi al nido, come regolati da relativo Catalogo dei Titoli di servizio, gli interessati rientranti nella definizione di operatori economici di cui al Codice dei contratti pubblici, articolo 65, commi 1 e 2 possessori di requisiti di ordine generale e speciale, nonché degli ulteriori standard qualitativi previsti dal presente avviso.

L'amministrazione concedente, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito istituzionale e tramite Banca dati nazionale dei contratti pubblici _BDNCP dell'ANAC, sotto riserva di verifica dei requisiti di ordine generale previsti dal Titolo IV, Capo II del Codice, dei requisiti di ordine speciale a norma dell'articolo 100 del medesimo Codice, dei titoli di possesso e abilitativi e degli ulteriori standard qualitativi richiesti, forma gli elenchi degli operatori economici ammissibili al Sistema di accreditamento dei fornitori dei Servizi all'infanzia. L'amministrazione provvede agli aggiornamenti degli elenchi suddetti sulla base delle domande validamente pervenute dagli interessati.

Consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese sia costituiti che costituenti indicano i soggetti prestatori. I raggruppamenti temporanei di imprese costituiti e costituenti indicano anche l'impresa mandataria con poteri di rappresentanza designata.

Articolo 5

Requisiti di ammissibilità degli interessati.

Gli interessati devono disporre dei seguenti requisiti:

1_ di ordine generale previste dal Titolo IV, Capo II del Codice dei contratti pubblici, non ricadendo nelle cause di esclusione stabilite dagli articoli 94 e 95 del Codice medesimo; a norma del Codice, articolo 68, comma 13, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti da tutti i partecipanti a raggruppamento e consorzio ordinario.

2_ di ordine speciale di cui all'articolo 100 del codice sotto elencati:

a_ idoneità professionale: essere iscritti alla CCIAA per lo specifico settore di attività.

b_ capacità economica e finanziaria: detenere un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2022/2023/2024) almeno pari al doppio del valore economico stimato dei titoli di servizio relativo al servizio esercitato dal prestatore interessato.

c_ capacità tecnica e professionale: avere pregressa pluriennale esperienza di almeno 36 mesi nei servizi all'infanzia, ovvero in ulteriori servizi idonei.

Possono essere ammessi al Sistema di accreditamento dei fornitori dei Servizi all'infanzia, a norma del Codice, articolo 68, comma 11, i raggruppamenti e consorzi ordinari, se gli imprenditori o gli altri raggruppamenti che vi partecipano, oppure le imprese consorziate, detengano complessivamente i requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che gli esecutori dei servizi siano in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che gli stessi si sono impegnati ad eseguire ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Ai sensi del Codice, articolo 67 comma 2 lettera a), relativamente ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché detenuti dalle singole imprese consorziate.

Tutti gli operatori economici interessati al presente avviso devono essere in regola con le norme che disciplinano le pari opportunità generazionali e di genere nonché previsti dell'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e rispettare le altre norme che disciplinano l'accesso al lavoro delle persone con disabilità.

Articolo 6

Titoli di possesso, abilitativi dei servizi ed ulteriori standard qualitativi richiesti.

Gli interessati al presente avviso devono disporre:

1_ di un idoneo titolo di possesso delle infrastrutture, ovvero degli immobili destinati all'esercizio dei servizi validamente concesso dal Comune o altro soggetto;

2_ di autorizzazione all'esercizio del servizio concessa da amministrazione competente ai sensi del RR 4/2024, articolo 6, sulla base dei requisiti comuni e specifici previsti dal medesimo regolamento, articolo 5 e degli ulteriori requisiti indicati nel Catalogo regionale dei servizi, nonché di quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, detenuti dal prestatore;

Gli stessi interessati devono, infine, disporre, ai fini dell'accREDITAMENTO dell'offerta dei servizi, degli ulteriori standard qualitativi richiesti dal RR 4/2014, articolo 9, commi 1 e 3 di seguito elencati:

a_ adozione in modalità formalizzata di contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;

b_ adozione di procedure digitali relativa alla gestione del tracciato degli interventi;

c_ adozione di piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, soggetti ad aggiornamento relativi a:

1_ obiettivi generali e particolari del servizio;

2_ azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;

3_ raccordo con l'ambiente esterno e interazioni stabilite dall'utenza con le risorse del territorio;

4_ formazione del personale ed azioni rivolte a favorire l'inserimento del personale neoassunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);

5_ prevenzione del BURNOUT, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:

a. riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile.

b. supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale in possesso di comprovata esperienza.

Titoli di possesso, abilitativi dei servizi (numeri 1 e 2 di cui al primo capoverso del presente articolo) non possono essere acquisiti dagli interessati ricorrendo all'istituto di avvalimento previsto dal Codice, articolo 104.

Articolo 7

Avvalimento.

Gli operatori economici interessati al presente avviso possono avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e capacità tecnica a norma dell'articolo 104 del Codice.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione gli eventuali contratti di avvalimento, in formato nativo digitale e firmato digitalmente dai contraenti, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di capacità economica e capacità tecnica, ovvero degli ulteriori standard qualitativi richiesti dal RR 4/2014, articolo 9, commi 1 e 3, indicati dal presente avviso, nelle modalità previste dal Codice, articolo 104, comma 4.

Articolo 8

Modalità e termini di presentazione della domanda.

Gli operatori economici possono presentare la domanda di ammissione al Sistema di accreditamento dei fornitori dei servizi di nido e micro nido d'infanzia ed integrativi al nido a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico di interesse sul sito istituzionale dell'ente accedendo mediante lo SPID al link: <https://ava1.retedelsociale.it/accreditamento.asp>

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso senza limitazioni temporale o numerica dei soggetti ammissibili.

Gli interessati, con la presentazione della domanda, consapevoli delle conseguenze previste dall'articolo 76 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, attestano mediante una autodichiarazione sostitutiva delle certificazioni rilasciate dalle autorità pubbliche o da terzi soggetti, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo DPR 445/2000, di possedere ogni requisito di ammissibilità e soddisfare tutti gli altri requisiti previsti dal presente avviso.

Gli interessati nella compilazione della domanda dichiarano di accettare integralmente e senza nessuna riserva le regolazioni contenute nel presente avviso pubblico. Gli interessati indicano, altresì, tipologia e localizzazione dei servizi relativamente ai quali presentano la domanda di ammissione specificando se intendano applicare al personale impiegato nella prestazione del servizio lo stesso CCNL indicato dalla amministrazione concedente, ovvero un diverso CCNL garantendo comunque ai lavoratori impiegati le medesime tutele e lo stesso trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL dei lavoratori delle cooperative del settore socio_ sanitario_ assistenziale_ educativo e delle Cooperative sociali.

Consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese sia costituiti che costituenti indicano i soggetti prestatori. I raggruppamenti temporanei di imprese costituiti e costituenti indicano l'impresa mandataria con poteri speciali di rappresentanza designata.

Alla domanda gli interessati allegano:

1_ idoneo titolo di possesso dell'immobile destinato all'esercizio del relativo servizio validamente concesso dal Comune o da altro soggetto;

2_ autorizzazione all'esercizio del servizio rilasciata dalla amministrazione competente ai sensi del RR 4/2024, articolo 6;

3_ idonea documentazione relativa agli ulteriori standard qualitativi richiesti dal RR 4/2014, articolo 9, commi 1 e 3 ai fini dell'accreditamento dell'offerta dei servizi.

4_ Carta dei servizi.

5_ Dichiarazione di integrità e legalità.

Gli interessati compilano la domanda riproducendo le stesse modalità di redazione del form riportato a titolo meramente indicativo sub allegato_1 del presente avviso, presente nel formato digitale editabile al link: <https://ava1.retedelsociale.it/accreditamento.asp>

Non è ammesso presentare la domanda con modalità irrivalenti e/o sistemi diversi da quelli regolati dal presente avviso, ovvero in formato diverso da quello digitale editabile presente al link: <https://ava1.retedelsociale.it/accreditamento.asp>

Le domande non presentate tramite la piattaforma dedicata, ovvero con modalità e mezzi di consegna difformi e/o non previsti dal presente avviso pubblico, quali e_mail, PEC, posta, corriere etc., sono inammissibili e pertanto non saranno considerate.

Articolo 9

Istruttoria procedimentale e controlli.

L'amministrazione concedente procede alle verifiche formali e sostanziali sui requisiti di ordine generale e speciale, sugli ulteriori titoli di possesso ed abilitativi del servizio e sugli altri standard qualitativi che gli interessati abbiano attestato di possedere ai fini dell'ammissione al sistema di accreditamento.

L'amministrazione, attuando un criterio di uniformità e standardizzazione, richiede agli operatori economici interessati di compilare nelle modalità comunicate dalla stessa un relativo DGUE, attestando di possedere ogni requisito di ammissibilità e di soddisfare tutte le altre condizioni disciplinate dal presente avviso.

Le dichiarazioni rese dagli interessati sono verificate dall'amministrazione mediante consultazione della piattaforma digitale nazionale dati e delle altre banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Ai fini dell'ammissione al Sistema di accreditamento dei fornitori dei Servizi all'infanzia non sono richiesti agli operatori economici interessati documentazioni comprovanti possesso dei requisiti o altri incartamenti, se gli stessi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE o, sono in possesso della amministrazione concedente, per effetto di una precedente procedura.

L'amministrazione concedente nelle situazioni di omissioni, inesattezze o di irregolarità formali contenute nella domanda di ammissione, nel DGUE e negli altri documenti presentati, assegna agli interessati un termine perentorio non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci per integrare o rettificare la documentazione presentata.

Gli interessati che non adempiano nel termine prescritto sono esclusi dalla procedura.

Non sono sanabili la carenza dei requisiti richiesti dal presente avviso pubblico e tutte le altre omissioni, inesattezze ed irregolarità che rendano incerta l'identificazione dell'operatore economico.

L'ufficio competente alla effettuazione dei controlli può richiedere agli interessati di produrre documenti o qualunque ulteriore mezzo idoneo a provare l'effettivo possesso dei requisiti di ammissibilità, nonché di quelli riferiti alla soddisfazione degli ulteriori standard

qualitativi richiesti dal presente avviso per essere ammessi al Sistema di accreditamento dei fornitori dei servizi all'infanzia.

Articolo 10

Ammissione degli interessati.

L'amministrazione concedente, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale e tramite BDNCP_ Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, procede alla formazione degli elenchi degli operatori economici ammissibili al Sistema di accreditamento dei fornitori dei Servizi all'infanzia, sotto riserva di verifica dei requisiti di ordine generale previsti dal Titolo IV, Capo II del Codice, dei requisiti di ordine speciale previsti a norma dell'articolo 100 del medesimo Codice e dei titoli di possesso e abilitativi dell'esercizio del servizio, ancorchè degli ulteriori standard qualitativi richiesti dal presente avviso mediante consultazione della piattaforma digitale nazionale dati e delle altre banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Gli operatori economici interessati sono ammessi alla sottoscrizione delle convenzioni agli esiti favorevoli delle verifiche eseguite sui requisiti detenuti dagli stessi, con un apposito provvedimento di rilevanza esterna dell'organo competente. Col medesimo provvedimento sono anche adottati la determinazione della valorizzazione economica dei titoli di servizio, nonché apposito schema della convenzione da sottoscrivere tra amministrazione e prestatori ammessi al medesimo Sistema di accreditamento dei Servizi all'infanzia.

Articolo 11

Convenzioni.

Le convenzioni indicano la durata delle stesse, prorogabile, di anno in anno, nel corso del triennio, con apposito provvedimento emanato dall'organo responsabile, per ciascun esercizio di bilancio, anche ai fini della determinazione relativa alla valorizzazione economica dei relativi titoli di servizio, nonché dell'ordinazione delle prestazioni, sulla base delle risorse del finanziamento appostate in bilancio, effettivamente disponibili.

Le convenzioni suddette regolano la prestazione conforme del servizio, le obbligazioni reciproche assunte dal prestatore e dall'amministrazione concedente e durata della relativa efficacia.

A norma del Codice, articolo 128, comma 3, gli operatori economici garantiscono piena disponibilità, accessibilità, qualità, completezza e continuità delle prestazioni regolate dalle convenzioni, tenendo conto delle specifiche esigenze dei destinatari finali delle stesse.

Si applicano relativamente a ciascuna tipologia di servizio le stesse regolazioni contenute nel Catalogo dei servizi _ Sezione A_ servizi residenziali e semiresidenziali soggetti al relativo regime autorizzatorio così come normato dal Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4_ Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11.

Si applicano, in particolare, le regolazioni del presente avviso relative a ordinazione delle prestazioni, sostenibilità finanziaria della spesa dei servizi e durata delle convenzioni.

Il prestatore del servizio deve impiegare per l'intera durata della convenzione personale idoneo dei profili professionali e nel possesso delle qualifiche, dei titoli formativi e delle competenze professionali, nel quantitativo sufficiente ad assicurare la prestazione

conforme del servizio rispettando gli standards nazionali e regionali la normazione del settore in quanto applicabili.

Gli interessati sono ammessi alla sottoscrizione delle convenzioni previa consegna dei seguenti documenti:

1_ comunicazione relativa all'applicazione del CCNL dei lavoratori delle cooperative del settore socio_ sanitario_ assistenziale_ educativo e delle Cooperative sociali indicato dall'amministrazione concedente, ovvero di un diverso CCNL, ove lo stesso sia stato comunicato dall'operatore economico nella domanda di ammissione, garantendo le medesime tutele previste dal contratto collettivo indicato dalla amministrazione.

2 _ DUVR redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 per le attività regolate dalla convenzione.

3 _ idonea polizza assicurativa per rischi di Responsabilità civile verso Terzi e propri Operatori (RCT/0), regolarmente stipulata per un periodo almeno pari alla durata, nonché di importo almeno pari a quello dei titoli di servizio previsti dalla convenzione.

4_ elenco contenente le generalità, referenze di servizio, qualifiche professionali, area e livello di inquadramento del personale da impiegare nella prestazione del servizio allegando:

a_ contratti individuali di lavoro relativi al personale assunto in servizio;

b_ UNILAV relativi al personale assunto in servizio.

5_ nei casi dei Servizi di nido e/o micro nido d'infanzia devono essere comunicate informazioni esaurienti sulle modalità adottate per garantire la mensa.

6_ relativamente a qualsiasi tipologia di servizio devono essere comunicate tutte le informazioni relative alle modalità attuate per la pulizia degli spazi interni ed esterni degli immobili ospitanti i servizi e relativamente alla fornitura di arredi ed attrezzature.

7 _ dichiarazione relativa ad accettazione della nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati;

8_ ogni documentazione o altra attestazione richiesta dall'amministrazione.

I raggruppamenti temporanei di imprese possono accedere alla sottoscrizione delle relative convenzioni previa produzione di idonea scrittura privata sottoscritta con firma autenticata indicante imprese mandanti ed impresa mandataria alla quale sono conferiti mandato collettivo speciale rappresentanza e relativi poteri di stipula degli atti per conto delle altre imprese.

Il prestatore del servizio ha l'obbligo di disporre ai sensi del D.lgs. 81/2008 di ogni necessario presidio, ovvero dispositivo organizzativo idoneo a tutelare la incolumità e la sicurezza dei lavoratori impiegati, dei destinatari finali dei servizi e di coloro che per qualsiasi motivo stabiliscano una interazione con le attività previste dalla convenzione. Lo stesso prestatore ha, altresì, l'onere di dotare il personale di quanto necessario allo svolgimento delle prestazioni e delle mansioni assicurando condizioni di sicurezza, adeguatezza e decoro.

Al personale impiegato deve essere, altresì, fornita la formazione in materia di igiene, prevenzione e tutela della salute.

Le convenzioni sono sottoscritte nelle stesse modalità previste dal Codice dei contatti pubblici, articolo 18, comma 1, anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014.

Destinatari finali, posti autorizzati e localizzazione dei servizi.

Destinatari finali dei Servizi di Nido e micro_ nido d'infanzia e dei servizi integrativi al nido sono le famiglie dei bambini ammessi a frequentare gli stessi servizi mediante avviso pubblico emanato secondo principi di uniformità, economicità e trasparenza nel rispetto delle norme, dei regolamenti e disposizioni applicabili e dei criteri disciplinanti requisiti, precedenza, condizioni e termini di accesso alle prestazioni, previsti dal Regolamento disciplinante accesso, compartecipazione e fruizione dei servizi della prima infanzia dell'ambito territoriale A 01 adottato con deliberazione dell'assemblea n. 09 del 31/08/2021, nonché delle altre disposizioni contenute nel presente avviso.

La quantificazione dei posti autorizzati corrisponde al totale dei posti indicati per ciascun prestatore accreditato dalla relativa abilitazione all'esercizio del servizio, allo stesso concessa dall'amministrazione territoriale competente ai sensi del RR 4/2024, articolo 6, sulla base dei requisiti comuni e specifici regolati dal medesimo regolamento, articolo 5 e degli altri requisiti disciplinati dal relativo Catalogo regionale dei servizi.

Le famiglie dei bambini ammessi alla frequenza dei servizi, nel rispetto dell'ordine delle graduatorie formate agli effetti dell'espletamento dell'avviso pubblico innanzi rappresentato, opzionano, all'interno dell'elenco degli operatori economici del Sistema di accreditamento dei fornitori, un rispettivo fornitore del servizio, sulla base della qualità del servizio offerto, della prossimità ed altre convenienze.

Una percentuale del 10% dei posti disponibili è posta nella autonoma determinazione del prestatore del servizio che, sulla base delle proprie esigenze di welfare aziendale o di ulteriori necessità, autorizza l'accesso ai servizi da parte di un numero di interessati compatibile con la percentuale sopra indicata, anche in deroga alle graduatorie formate ad espletamento dell'avviso innanzi appresentato.

Le famiglie dei bambini ammessi alla frequenza si rivolgono al fornitore opzionato dalle medesime per beneficiare dei relativi servizi, trasferendo al medesimo fornitore l'esigibilità nei confronti dell'amministrazione concedente della controprestazione corrispondente alla valorizzazione economica dei "Titoli di servizio".

La frequenza dei bambini è subordinata alla sottoscrizione da parte delle relative famiglie dell'atto di adesione indicante: fornitore opzionato, prestazioni esigibili correlate al titolo di servizio e entità della contribuzione economica al costo del servizio dovuta dalla stessa.

Gli stessi servizi di Nido e micro_ nido d'infanzia ed integrativi al nido sono localizzati nei Comuni dell'Ambito territoriale A01 nelle infrastrutture e immobili concessi nel possesso dei prestatori dai Comuni o altri soggetti.

Articolo 13

Finanziamento e valorizzazione economica dei titoli di servizio.

I titoli di servizio sono finanziati, principalmente, dagli stanziamenti sotto elencati:

1_ Risorse aggiuntive del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi istituito dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, dall'art. 1 comma 496, destinate ad incrementare il numero dei posti nei servizi di nido, micro nido e servizi educativi per l'infanzia, di cui all'art. 2 comma 3, lett. b) e c), punti 1 e 3, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, per l'importo di Euro 1.027.528,56 _CUP H99E25000040001 come indicato nel DUP dell'esercizio 2025, trasferite dai Comuni.

2_ Risorse destinate all'attuazione del Sistema integrato per l'educazione e l'istruzione (Fondi SIEI) per l'anno 2025, ripartite dalla Regione Campania agli ambiti territoriali con

DD dalla Direzione generale 5005 dello 04/07/2025 assegnando all'amministrazione concedente la somma di Euro 359.174,69 del Fondo SIEI e la somma ulteriore di Euro 55.282,97 relativa al cofinanziamento regionale al SIEI.

3_ somme derivanti dalla contribuzione al costo del servizio dovuta dalle famiglie dei bambini ammessi alla frequenza così come prevista dal Regolamento disciplinante accesso, compartecipazione e fruizione dei servizi della prima infanzia adottato con la deliberazione dell'assemblea n. 09 del 31/08/2021 che concorrono ad alimentare la sostenibilità finanziaria dei Titoli di servizio.

L'amministrazione concedente determina la valorizzazione economica dei titoli di servizio per ciascun esercizio di bilancio applicando la seguente formula:

$$\text{risorse disponibili} / \text{totale dei posti autorizzati occupati} = \text{valorizzazione economica del titolo ancorchè commisurata alla durata del servizio regolata dalle relative convenzioni.}$$

La valorizzazione economica dei titoli di servizio relativi agli integrativi al nido_ centro per i bambini e le famiglie è pari al 50% di quello determinato relativamente ai servizi di nodo e micro nido d'infanzia.

L'ordinazione delle prestazioni dei servizi regolati dal presente avviso si realizza previa accertamento e verifica dell'effettivo trasferimento all'ambito territoriale di appartenenza da parte dei Comuni delle risorse aggiuntive del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi istituito dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dall'art. 1 comma 496, con destinazione vincolata ad incrementare il numero dei posti nei servizi di nido, micro nido e servizi educativi per l'infanzia, di cui all'art. 2 comma 3, lett. b) e c), punti 1 e 3, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, per l'importo di Euro 1.027.528,56 _CUP H99E25000040001 e della contribuzione capitaria al FUA dell'esercizio finanziario 2025. Ove risultino scoperture dai trasferimenti riferiti ad esercizi finanziari pregressi, gli enti interessati definiscono con l'amministrazione accordi di rateizzazione delle somme dovute tali da non pregiudicare la sostenibilità dei servizi programmati.

Allo scopo di garantire alle famiglie condizioni di pari opportunità ed ampliare l'offerta dei servizi all'infanzia del territorio, i Comuni che intendano istituire nuovi servizi e abbiano esigenza di fornire di arredi ed attrezzature le infrastrutture destinate al funzionamento degli stessi, possono, eccezionalmente e limitatamente all'esercizio 2025, richiedere di destinare allo scopo suddetto le risorse previste dall'art. 1, comma 496, previo trasferimento delle medesime all'ambito territoriale di appartenenza. L'amministrazione dell'ambito territoriale rimette le somme ai comuni interessati, previa conforme rendicontazione delle spese dagli stessi sostenute.

Nelle situazioni nelle quali le risorse del finanziamento risultino insufficienti a garantire la copertura dei servizi programmati, ovvero l'intempestivo trasferimento delle risorse da parte dei Comuni risulti essere pregiudizievole alla corretta gestione amministrativa e finanziaria del servizio, l'amministrazione si riserva di ridurre proporzionalmente alle effettuali disponibilità finanziarie la durata dei servizi programmati.

Articolo 14

Ordinazione delle prestazioni e durata dei servizi.

Le prestazioni dei servizi regolati dal presente avviso sono ordinate al prestatore con apposito provvedimento emanato dall'organo responsabile, di anno in anno, sulla base delle risorse di finanziamento certe, esigibili e liquide, disponibili per ciascun esercizio di bilancio.

Col medesimo provvedimento sono autorizzate rinnovo della efficacia, nonché proroga della durata delle convenzioni sottoscritte con i prestatori dei servizi, ancorché determinata la valorizzazione economica dei titoli di servizio valevole per lo stesso periodo indicato dalle convenzioni.

Ai fini della emanazione del provvedimento finale di rilevanza esterna sono verificati la permanenza dei requisiti dei prestatori dei servizi, nonché l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie trasferite dai Comuni.

Ove la disponibilità delle risorse effettivamente trasferite dai Comuni risulti insufficiente a sostenere l'offerta dei servizi preventivata, l'amministrazione si riserva di riprogrammare periodo di funzionamento dei servizi e durata delle convenzioni, nonché di rideterminare la stessa valorizzazione economica dei titoli di servizio.

Articolo 15

Prestazioni regolate dal Catalogo dei titoli di servizio.

Le prestazioni regolate Catalogo dei Titoli di servizio sono le medesime definite dal Catalogo dei servizi _ Sezione A_ servizi residenziali e semiresidenziali soggetti a regime autorizzatorio così come normato dal Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4_ Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 e ss.mm. ii..

Si applicano le regolazioni recate dal Catalogo dei Servizi sociali adottato dalla Regione Campania con DGR n. 107 del 27/04/2014 e modificato con DGR n. 439 del 19/07/2023, proposto alla revisione come in allegato 2 della DGRC n. 379 del 25/07/2024.

Relativamente ai servizi di Nido e micro nido d'infanzia sono garantite dal prestatore tutte le prestazioni di accoglienza e cura del bambino (pasti, riposo, etc.) rispondendo alle esigenze primarie e favorendone la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia di figure professionali, con particolare riferimento al Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 378, la dotazione organica minima del personale dei nidi si compone nel seguente modo:

Coordinatore	possessore di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	
Figure professionali di III livello	Si rinvia al D.M. 378/2018
Figure professionali di IV livello	

Il servizio prevede la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti pari a 1 a 5 per bambini tra i 3 e i 12 mesi, 1 a 8 per bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi, 1 a 10 per bambini tra i 25 ed i 36 mesi.

Le prestazioni esigibili dalle famiglie relativamente ai servizi di Nido e micro nido d'infanzia dell'ambito territoriale A01 prevedono:

1_ periodo di funzionamento dei servizi dal 1° ottobre al 31 luglio di ciascun anno solare, salvo differente determinazione del suddetto periodo.

2_ orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00 nei giorni feriali.

3_ servizio mensa e riposo dei bambini.

Relativamente ai Servizi integrativi al nido_ Centro per i bambini e le famiglie sono garantite tutte le attività educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, organizzate secondo criteri di massima flessibilità. Le attività sono organizzate per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, dell'età, del tempo di permanenza dei piccoli all'interno del servizio. I servizi prevedono attività educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, organizzate secondo criteri di massima flessibilità. Le attività sono organizzate per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, dell'età, del tempo di permanenza all'interno del servizio.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia di figure professionali, con particolare riferimento al Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 378, la dotazione organica minima del personale addetto si compone nel seguente modo:

Coordinatore	possessore di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali.
Figure professionali di I livello	
Figure professionali di II livello	con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.
Figure professionali di III livello	Si rinvia al D.M. 378/2018
Figure professionali di IV livello	

Il Centro per i bambini e le famiglie prevede un rapporto numerico tra figure professionali e bambini di almeno 1 a 5 per i bambini tra i 3 e i 12 mesi, 1 a 8 per i bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi, 1 a 10 per i bambini tra i 25 e i 36 mesi.

Le prestazioni esigibili dalle famiglie relativamente ai servizi integrativi al nido_ Centro bambini e famiglie prevedono:

1_ periodo di funzionamento dei servizi dal 1° ottobre al 31 luglio di ciascun anno solare, salvo differente determinazione del suddetto periodo.

2_ orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 nei giorni feriali.

3_ esclusione del servizio mensa e del riposo dei bambini.

Fermo restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel Catalogo regionale dei servizi, qualsiasi dei servizi non regolati dal presente avviso e dalle relative convenzioni, prestati accessoriamente, nella libera organizzazione aziendale del prestatore, discostandosi dal periodo di funzionamento annuale dei servizi e dagli orari giornalieri di

apertura regolati dal presente articolo, sono esclusi dal corrispettivo del titolo di servizio e sono a totale carico del prestatore delle famiglie interessate.

Articolo 16

Controlli sulla prestazione conforme dei servizi e poteri sostitutivi.

L'amministrazione concedente esegue verifiche e controlli sulla prestazione conforme dei servizi, destinati ad accertare l'effettivo rispetto da parte del fornitore delle regolazioni contenute nel presente avviso, nonché sulla permanenza dei requisiti di ordine generale, specifici e di quelli corrispondenti alla soddisfazione degli standard qualitativi ulteriori che l'interessato abbia attestato di possedere per l'ammissione al Sistema di accreditamento dei fornitori dei servizi all'infanzia, nonché della sottoscrizione delle relative convenzioni.

L'amministrazione concedente assicura una costante attività di vigilanza e controllo sulla prestazione conforme dei servizi anche mediante visite di sopralluogo nelle sedi di esercizio dei servizi assegnando uno o più addetti allo svolgimento delle attività di monitoraggio e misurazione dello standard di soddisfazione espresso dai destinatari finali dei servizi.

L'amministrazione concedente, altresì, si riserva l'esercizio dei poteri sostitutivi così come previsti dal Codice dei contratti pubblici, ove risulti accertata mancanza del pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali dovuti ai lavoratori impiegati nella prestazione dei servizi.

L'Organo competente provvede, nel caso specifico, al versamento degli oneri in favore degli enti previdenziali e assicurativi ed al pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti per la quota dovuta compensando con gli ulteriori crediti eventualmente spettanti al prestatore inadempiente.

Articolo 17

Fatturazione e pagamenti.

Gli interessati ammessi al Sistema di accreditamento dei fornitori emettono fattura per le prestazioni conformemente prestate, con cadenza trimestrale, decorsi almeno 30 giorni dalla prestazione del servizio, unificando al documento contabile:

- a) Cedolini paga relativi al personale impiegato nella erogazione degli interventi;
- b) Contratti di lavoro del personale impiegato nella erogazione degli interventi;
- c) Bonifici di pagamento erogati al personale impiegato nella erogazione degli interventi;
- d) F24 attestanti la evasione degli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali.

Gli importi del corrispettivo indicati nelle fatture emesse sono determinati sulla base della determinazione relativa alla valorizzazione economica dei titoli di servizio devoluti dalle famiglie beneficiarie al prestatore, frazionato in elazione ai giorni di effettiva frequenza del servizio da parte dei bambini. Il prestatore allega registro idoneo delle presenze dei bambini frequentanti.

All'atto della sottoscrizione delle convenzioni possono essere definiti dalle parti accordi relativi alle misure organizzative dei pagamenti che regolano la disponibilità del prestatore ad accettare termini di pagamento più lunghi rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti, non superiori, in ogni caso, a 60 giorni dalla emissione della fattura, specialmente se riferiti ai pagamenti con scadenza fine anno, fermo restando e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

Articolo 18

Tracciabilità dei pagamenti.

Si applicano le linee guida di cui alla Determinazione ANAC n. 371 del 27 luglio 2022, nonché la normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 19

Decadenza, risoluzione della convenzione e recesso.

Ove risultino accertati la produzione di false documentazioni o dichiarazioni mendaci, o, difetto oppure, perdita dei requisiti che l'operatore economico abbia attestato di possedere ai fini della partecipazione al presente avviso, l'interessato decade dai benefici derivanti dall'ammissione al Sistema di accreditamento dei fornitori dei Servizi all'infanzia e, nel caso abbia anche sottoscritto la relativa convenzione la stessa è risolta di diritto.

Le convenzioni sono, altresì, risolte ove sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati previsti dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e nelle altre situazioni di inadempimento grave del prestatore tale da comportante un pregiudizio sostanziale alla integrità psicofisica e/o alla dignità dei beneficiari, ovvero compromettere la buona riuscita delle prestazioni, regolate dalle stesse.

L'amministrazione concedente ha facoltà di recedere dalle convenzioni sottoscritte dalla stessa in ogni momento purché tenga indenne l'operatore economico contraente mediante pagamento dei servizi prestati, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni originariamente pattuite.

Articolo 20

Controversie ed impugnabilità.

Ai fini della composizione bonaria di eventuali controversie si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 210 del Codice dei contratti. Qualunque altra controversia insorgente dalla interpretazione del presente avviso pubblico, dei relativi allegati che trovi una bonaria composizione è rimessa alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Atti, decisioni ed ogni altro documento correlati alla presente procedura, nonché gli eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione sono impugnabili dai ricorrenti, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, esclusivamente mediante ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale per la Campania:

Indirizzo postale: Piazza municipio 64 80133;

Città: Napoli;

Paese: Italia;

Telefono: +39 081 7817100;

FAX: +39 081 5529855;

Indirizzo: <https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-campania-napoli>.

Articolo 21

Responsabile unico del procedimento ed informazioni.

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/90 è il Direttore generale dell'ente.

Documentazione e fascicolo del presente avviso pubblico sono disponibili consentendo accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito istituzionale dell'amministrazione concedente www.pianosociale-a1.it.

Gli interessati possono richiedere informazioni rivolgendosi ai seguenti contatti:

_ Arch. Cosimo di RUBBO Responsabile della UO del sistema di accreditamento

_ Dott.ssa Rossella Schiavo Responsabile della UO dei servizi all'infanzia.

Tel.: +39 0825872441

E-mail: consorzioa1@legalmail.it

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.pianosociale-a1.it

Articolo 22

Revoca, revisione delle modalità di partecipazione e modifiche dell'avviso.

L'amministrazione concedente si riserva, con motivato provvedimento, di revocare, sospendere, rivedere termini e modalità della presentazione delle domande da parte degli interessati e adottare modifiche del presente avviso in qualunque momento della procedura.

La stessa amministrazione si riserva di aggiornare gli elenchi degli operatori economici ammissibili al Sistema di accreditamento dei fornitori dei Servizi sulla base delle richieste validamente prevenute dando pubblicazione degli stessi nelle modalità previste dal presente avviso pubblico.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali.

Il presente avviso prevede la tutela dei dati conferiti dagli operatori economici ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, art. 13, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Nel rispetto della normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali prevista dal D.lgs.196/2003 modificata dal D.lgs. 101/2018, detto trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela. L'amministrazione concedente fornisce pertanto le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della procedura relativa al presente avviso, dei stessi controlli sugli operatori economici, anche ai fini dell'eventuale esclusione degli stessi, ovvero della ammissione al Sistema di accreditamento dei fornitori dei servizi all'infanzia e della sottoscrizione delle relative convenzioni.

Finalità del trattamento: i dati conferiti dagli operatori economici interessati, o che l'ente acquisisce da terzi, sono raccolti, utilizzati e trattati esclusivamente per le finalità dell'espletamento del presente avviso e nell'ambito dei procedimenti e degli obblighi giuridici connessi allo stesso.

Base giuridica del trattamento: la base giuridica del trattamento è costituita dal Regolamento UE 2016/679, articolo 6 comma 1 lettera b) "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso" ed articolo 6, comma 1 lettera c) "il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento", e delle disposizioni contenute nelle disposizioni normative applicabili.

Obbligatorietà del conferimento dei dati: gli operatori economici interessati sono tenuti al conferimento dei dati richiesti dalla amministrazione in ragione degli obblighi

derivanti dalla normativa applicabile in materia. Il mancato conferimento da parte dell'operatore economico dei dati richiesti non consente allo stesso di partecipare al presente avviso pubblico.

Tipologia dei dati: i dati personali trattati sono riconducibili alle seguenti categorie:

_ Dati comuni: dati anagrafici, documento identità, informazioni di contatto, dati economico_ finanziari, esperienziali, tecnici, reddituali, fiscali e dati di carriera.

_ Dati giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, certificazione antimafia.

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati è effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall'articolo 5 del GDPR. Gli stessi dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, e comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità anche nell'ambito delle Piattaforme utilizzate dall'amministrazione concedente per le verifiche e la raccolta dei dati. I dati possono essere trattati anche nello svolgimento di attività statistiche finalizzate al miglioramento dei servizi. In tali casi il trattamento avviene in forma anonima.

Periodo di conservazione: i dati personali conferiti dagli interessati sono trattati per la durata della procedura relativa al presente avviso, nel rispetto dei termini applicabili per legge, tra cui quelli prescizionali, previsti per l'esercizio dei diritti stabiliti relativamente al procedimento amministrativo e del conseguente rapporto negoziale, anche dopo la sua definitiva cessazione.

Diritti degli interessati: con riferimento ai dati personali conferiti, gli interessati possono esercitare i seguenti diritti:

a_ accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del GDPR;

b_ revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, con la precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino alla revoca stessa;

c_ rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del GDPR, nei casi consentiti dalla legge;

d_ opposizione al trattamento dei dati, ove prevista;

e_ portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) ai sensi dell'art. 20 del GDPR;

Gli interessati possono, altresì, proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali).

Gli interessati ai fini dell'esercizio dei diritti sopra rappresentati possono rivolgersi agli indirizzi elettronici sotto indicati:

info@pianosociale-a1.it

consorzioa1@legalmail.it.

Titolare del trattamento: azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell'ambito territoriale A01 nella persona del legale rappresentante.

E_mail: info@pianosociale-a1.it ;

PEC: consorzioa1@legalmail.it ;

Responsabile Protezione dei dati:

Dott. Tommaso Buono e_mail: tomas.buono@gmail.com.

Articolo 24

Pubblicità e trasparenza.

Fermi restando gli obblighi della pubblicità legale di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, articoli 23, 26 e 27, è data pubblicazione del presente avviso pubblico tramite Sistema di approvvigionamento digitale TuttoGarePA, Sito istituzionale dell'ente, relativa sezione di Amministrazione trasparente e piattaforma dedicata:
<https://ava1.retedelsociale.it/accreditamento.asp>

Articolo 25

Disposizioni finali e rinvii.

Si applicano al presente avviso disciplina e disposizioni contenute nel Regolamento regionale 4/2014 di attuazione della L.R. 11/2007 e nel relativo Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari, nonché nel D.lgs. 13 aprile 2017, nr 65 _Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Per qualunque altro aspetto non regolato o, considerato dal presente avviso pubblico si rinvia alla normativa e regolazioni del settore, in quanto applicabili.

Articolo 26

Allegati.

Formano parte integrante e sostanziale del presente avviso pubblico gli allegati:
sub all.1_ form della domanda a titolo meramente indicativo.
sub all.2_ dichiarazione di integrità e legalità.

Direttore generale

Dott. Vincenzo Solomita